



ATO2

Segreteria Tecnica Operativa - ATO2

e-mail: atodue@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99900900

Del 25-03-2022

Registro Unico n. 820
del 29/03/2022

Protocollo n. 0055840 del
29/03/2022

Responsabile dell'istruttoria
Paternostro Massimo

Responsabile del procedimento
Paternostro Massimo

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 29/03/2022

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2020

Mis 99 Pr 1 Tit 7 Mac 2

Capitolo/Articolo 702002/27

CDR 8409

Impegno n. 102072/Sub 0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AGLI AVVOCATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DELLA QUOTA GIA' ACCANTONATA CON DETERMINA RU N. 2134 DEL 7/08/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Massimo Paternostro



visti

il D. Lgs n. 267/2000;

la Determinazione R.U. n. 2086 del 17/06/2021, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 comunicato alla Conferenza dei Sindaci ai sensi del Regolamento di funzionamento della STO e da questa approvato con la Delibera n. 2-21 del 1 luglio 2021;

premessso

che, a seguito dell'emanazione della Legge statale n. 36/1994, la Regione Lazio stabilì, con L.R. del 22 gennaio 1996 n. 6, che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del S.I.I. la forma del consorzio o della convenzione di cooperazione;

che, in ognuno dei 5 ATO in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale venne adottata la forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

che, a seguito di tale scelta istituzionale, l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è un soggetto giuridico coordinato dalla Conferenza dei Sindaci;

che, l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è dotato di soggettività giuridica, così come confermato dalla sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato;

che la L.R. Lazio n.9/2017 dispone che la Giunta regionale individui gli ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico (ABI);

che, con DGR n. 218 dell'8 maggio 2018, la Regione Lazio, sospendendo l'efficacia della DGR n. 56/2018, ha confermato l'attuale assetto dell'organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO regionali, così come definiti con L.R. 6/1996, ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale scadenza delle apposite Convenzioni di gestione;

viste

la Delibera n. 2/00 del 25 luglio 2000, con cui la Conferenza dei Sindaci ha approvato il "Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa" nel seguito chiamato semplicemente "Regolamento";

viste

la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria Tecnica Operativa (STO) dell'ATO2 Lazio Centrale Roma;

la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;

premessso

che, la Città Metropolitana di Roma Capitale è succeduta alla Provincia di Roma, ex art.1, commi 16 e 47, della Legge 7/4/2014 n.56, subentrando dal 1/1/2015 a titolo universale in tutti i rapporti



attivi e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;

che, l'art 3 del "Regolamento" prevede, tra l'altro, che le attività gestionali, amministrative, tecniche e contabili-finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della STO ATO2 a mezzo di determinazioni ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di Gestione ed annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella forma di bilancio di previsione;

premesso

che la STO non è dotata di struttura legale interna e che la sua costituzione sarebbe in ogni caso anti-economica;

che è pertanto necessario il supporto della Città metropolitana di Roma Capitale e, per essa, della sua Avvocatura, al fine di garantire il patrocinio giudiziale per le liti attive e passive avanti tutti gli organi giurisdizionali nonché l'assistenza per gli affari amministrativi e legali dell'ATO2;

che in attuazione di quanto sopra, si è addivenuti in data 1/1/2015 alla stipula di una Convenzione con l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale (PROT.STO IN 181-15);

che, in base a quanto disposto nell'art.10 delle premesse della suddetta Convenzione, l'Avvocatura "*garantisce il patrocinio giudiziale per le liti attive e passive avanti tutti gli organi giurisdizionali nonché l'assistenza per gli affari amministrativi e legali dell'ATO2*";

che la spesa di cui alla presente determinazione è relativa a compensi professionali degli avvocati degli enti del comparto riconosciuti sia in base alle norme del contratto collettivo (art.27 CCNL 23/12/99 Area dirigenti e art 27 CCNL 1/4/99 per il personale non dirigente) che in base a norma regolamentare attuativa del CCNL (da ultimo Decreto del Vice- Sindaco n.9 del 02/03/2015) e costituisce elemento obbligatorio della retribuzione per gli avvocati che svolgono attività professionale come previsto dall'art 23 della Legge professionale (n.147/2012);

che il punto 5 del deliberato della DGP n.845/34 del 3079/2009, recante *Avvocatura provinciale – esecuzione artt.37 CCNL 23/12/99 Area Dirigenti e 27 CCNL 01/04/99 Personale non dirigente*, stabiliva che "*agli Avvocati trasferiti o cessati dal servizio [i compensi professionali] continuano ad essere corrisposti per sei mesi dalla cessazione o dal trasferimento*"

che l'Avv. *****, Capo dell'Avvocatura metropolitana, è stato posto in quiescenza a far data dal 1/07/2020;

che con determinazione RU n. 2134 del 3/08/2020, adottata nel vigore della DGP 845/34 del 2009, è stata accantonata la somma di euro 11.304, 28 (di cui euro 8.544,43 a titolo di onorari, euro 2.033,57 per Inpdap ed euro 726,28 a titolo di IRAP) in favore dell'Avv. *****, stabilendo altresì di "*rinviare a successivo provvedimento, all'esito degli opportuni approfondimenti e verifiche, la corresponsione alla città metropolitana di Roma Capitale, delle somme*" di cui sopra per la liquidazione in favore degli Avvocati dell'Avvocatura metropolitana;

che con Decreto della Sindaca metropolitana n.3 del 5/1/2021, che sostituisce la Deliberazione di Giunta Provinciale n.845/34 del 3079/2009 ed il Decreto del Vice Sindaco n. 9 del 2/3/2015 nonché ogni altra disposizione con esso incompatibile, è stato adottato il Nuovo Regolamento



dell'Avvocatura della Città metropolitana;

che il Regolamento non prevede l'ultrattività della liquidazione degli onorari in favore degli Avvocati cessati dal servizio o trasferiti;

che, peraltro, già nel vigore della precedente regolazione si dubitava della persistente legittimità dell'ultrattività, per una serie di motivi:

1. i) entrata in vigore dell'art. 9 (*Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici*) D.L. 24-6-2014 n. 90 *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari* che, ancorando il limite massimo degli onorari percepibili al "trattamento economico complessivo", lega esplicitamente la percezione dei compensi allo svolgimento dell'attività lavorativa;
2. ii) giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti a mente della quale gli onorari devono essere ritenuti "*quota parte della retribuzione in funzione dell'attività professionale svolta dall'avvocato interno nell'interesse dell'ente*" (ex multis Del. Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 259/2014/PAR etc);

che, in ogni caso, con PEC del 9/02/2021 indirizzata all'Avv. *****, lo stesso Avv. ***** ha così comunicato la propria rinuncia ad ogni pretesa in ordine alla liquidazione di onorari successivamente al suo pensionamento: "*Con riferimento al colloquio intercorso in data odierna confermo quanto già comunicato per le vie brevi nel mese di luglio 2020, successivamente al mio pensionamento in data 30 giugno 2020, circa la mia volontà di non avvalermi della norma regolamentare circa la liquidazione di onorari per un semestre dopo il pensionamento. Confermo quindi di non avere nulla a pretendere al riguardo dall'amministrazione e di ritenere cessati i rapporti con l'ente per gli onorari*";

che, di conseguenza, è necessario procedere alla liquidazione della quota accantonata nella predetta Determina RU n. 2134/2020, pari ad euro 11.304,28, in favore degli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura metropolitana;

che, ai sensi dell'art.8 *Compensi professionali degli Avvocati in caso di pronunciata compensazione delle spese di lite* del Nuovo Regolamento disciplina applicabile nel rapporto con la STO ATO 2:

- *la ripartizione dei compensi relativi a sentenze passate in giudicato avviene mensilmente ... tra tutti gli Avvocati in ruolo presso l'Avvocatura metropolitana secondo le seguenti percentuali:*
 1. *agli Avvocati Cassazionisti, Dirigenti e non, i compensi sono attribuiti nella misura complessiva del 70% con quota individuale minima del 17% e massima del 30%. all'Avvocato coordinatore è riconosciuta una quota aggiuntiva del 4% da decurtare, in parti uguali, da entrambe le quote di cui alle lettere a) e b). Ove residuino somme, le stesse andranno ad aumentare la quota di cui alla lettera b);*
 2. *agli Avvocati non cassazionisti, compete la quota restante del 30% ripartita in parti uguali, con un limite individuale minimo del 9% e massimo del 20%.*

Precisato che, trattandosi di sentenze passate in giudicato in data successiva al 01/01/2006, sono assoggettate all'applicazione delle ritenute previdenziali a carico dei percettori ex art.1 comma 208 della LF n.266/2005, Finanziaria 2006;



considerato

che gli Avvocati cassazionisti in servizio presso l'Avvocatura sono pari a n.3 unità e che gli avvocati non cassazionisti sono pari a n.3 unità;

che, in applicazione del su richiamato art.8 del Nuovo Regolamento dell'Avvocatura, la ripartizione deve essere effettuata come segue:

Matricola	Cognome	Nome	
0053	Albanese	Giovanna	2.637,66
0519	Barra	Sabrina	2.637,66
2607	De Maio	Giovanna	2.637,66
52	Albanese	Eletta	1.130,43
2811	Della Monaca	Maria	1.130,43
6222	Pangallozzi	Aspasia	1.130,43

Preso atto che le precedenti somme sono comprensive degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei percettori e dell'Ente, ai sensi dell'art. 1 comma 208 della L. 266/2005, mentre l'Irap è a carico del datore di lavoro per cui la somma totale da liquidare ammonta ad euro 11.304,27;

che

la ripartizione con oneri previdenziali e fiscali risulta essere la seguente:

Matricola	Cognome	Nome	Onorario	Inpdap	Irap	Totale
*****	*****	*****	1.993,70 €	474,50 €	169,46 €	2.637,66 €
*****	*****	*****	1.993,70 €	474,50 €	169,46 €	2.637,66 €



*****	*****	*****	1.993,70 €	474,50 €	169,46 €	2.637,66 €
*****	*****	*****	854,45 €	203,35 €	72,63 €	1.130,43 €
*****	*****	*****	854,45 €	203,35 €	72,63 €	1.130,43 €
*****	*****	*****	854,44 €	203,36 €	72,63 €	1.130,43 €
		totale	8.544,44€	2.033,56€	726,27€	11.304,27€

Con un totale di somma da liquidare di 11.304,27 di cui:

- € 8.544,44 di spettanza dei percettori (comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali - a carico dei percettori ai sensi dell'art. 1 comma 208 della L. 266/2005) da corrispondere con i cedolini paga del mese di maggio 2022;
- € 2.033,56 per la quota previdenziale dell'Ente ex. inpdap;
- € 726,27 per il versamento dell'imposta IRAP a carico dell'Amministrazione;

che

la somma totale da liquidare ammonta ad € 11.304,27 e trova copertura al Cap.702002 art.27 del Bilancio 2020 della STO ATO2 (Determinazione Dirigenziale RU 2134/2020);

Preso atto che la spesa di euro € 11.304,28 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	99	SERVIZI PER CONTO TERZI
Programma	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Titolo	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Macroaggregato	2	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI
Capitolo/Articolo	702002/27	ATO2 - SPESE PER LITI E PATROCINI LEGALI
CDR	8409	ATO2 - ATO2
CCA	--	000000
Eser. Finanziario	2020	--
Numero	102072	--
Importo	€ 11.304,28	--



Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
99	1	7	2	702002/27	8409	.	2020	102072/0

di procedere alla liquidazione, con i cedolini del mese di MAGGIO 2022, nella misura di seguito elencata:

Matricola	Cognome	Nome	Onorario	Inpdap	Irap	Totale
*****	*****	*****	1.993,70 €	474,50 €	169,46 €	2.637,66 €
*****	*****	*****	1.993,70 €	474,50 €	169,46 €	2.637,66 €
*****	*****	*****	1.993,70 €	474,50 €	169,46 €	2.637,66 €
*****	*****	*****	854,45 €	203,35 €	72,63 €	1.130,43 €
*****	*****	*****	854,45 €	203,35 €	72,63 €	1.130,43 €
*****	*****	*****	854,44 €	203,36 €	72,63 €	1.130,43 €
		totale	8.544,44€	2.033,56€	726,27€	11.304,27€

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Massimo Paternostro

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate